

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

ottobre 14 – Anno 11 n. 12

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale

INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DEI GIOVANI NEL PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI"

Prima il Ministro del Lavoro (8/08/2014), poi l'INPS (10/10/2014) hanno reso operativo l'incentivo per l'assunzione dei giovani previsto nel programma "Garanzia giovani".

L'incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire **dal 3 ottobre 2014**, nei limiti di risorse specificamente stanziare.

Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo.

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani registrati al portale "Garanzia Giovani".

Possono registrarsi a "Garanzia Giovani" le persone di età compresa tra i 15 e i 29 anni, i cosiddetti **NEET** cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati, non inseriti in un percorso di formazione.

I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto/dovere all'istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al "Programma", il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età; al momento dell'assunzione il giovane deve aver compiuto almeno 16 anni; l'incentivo spetta anche se, al momento dell'assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto, ma la registrazione è avvenuta prima; ai fini dell'applicazione dell'incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di NEET anche nel momento dell'assunzione.

Nel procedimento di registrazione al programma "Garanzia giovani" :

- l'interessato si registra al programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziaiovani.gov.it e i portali delle Regioni.
- un centro per l'impiego o un soggetto privato accreditato (**per la nostra organizzazione lo IAL-CISL**) contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore;
- in un colloquio individuale, da svolgere entro 60 giorni dalla data di iscrizione, il centro per l'impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione:
 - classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;
 - classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;
 - classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;
 - classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.
- al termine dei colloqui individuali, il giovane viene "preso in carico" dal centro per l'impiego o dal soggetto privato accreditato.

Rapporti incentivati.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche per somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni - anche per somministrazione - a tempo indeterminato; l'incentivo spetta anche per i rapporti

di lavoro subordinato instaurati dai soci di una cooperativa di lavoro.

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate **dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017**.

L'incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario contrattuale.

L'INPS precisa che l'incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l'impiego o del soggetto privato.

L'incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.

In deroga a questo principio, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato – anche per somministrazione - di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l'incentivo, oppure che assuma a tempo indeterminato il lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione già agevolata.

L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD). Per i rapporti a tempo determinato, l'incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.

Misura dell'incentivo.

L'ammissibilità e l'importo dell'incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il seguente schema:

Rapporto di lavoro	Classe di profilazione			
	1 bassa	2 media	3 alta	4 molto alta
A tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi	-	-	1.500 euro	2.000 euro
A tempo determinato pari o superiore a dodici mesi	-	-	3.000 euro	4.000 euro
A tempo indeterminato	1.500 euro	3.000 euro	4.500 euro	6.000 euro

Non spetta alcun incentivo per l'assunzione a tempo determinato – di qualunque durata – di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione “1-BASSA” o “2-MEDIA”.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

Nell'ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l'incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l'importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo. Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato.

Nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo indeterminato un lavoratore già utilizzato mediante somministrazione agevolata, spetta al datore di lavoro l'incentivo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, diminuito dell'importo già autorizzato in favore dell'agenzia di somministrazione.

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, siano essi di natura economica o contributiva. Laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l'assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi, sgravi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sgravi ex legge 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione della “garanzia giovani” e di altri benefici non contributivi in senso stretto (es.: benefici per l'assunzione di giovani genitori o di giovani ex dl 76/2013) il datore di lavoro potrà scegliere l'incentivo.